



Ministero della Giustizia

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CONSULENZA EXTRAGIUDIZIALE A FAVORE DEI DETENUTI TRA

**IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA**

E

**IL CENTRO DI CONSULENZA EXTRAGIUDIZIALE
DELL'ASSOCIAZIONE "L'ALTRO DIRITTO"**

Premesso

- Che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito del mandato istituzionale affidatole dall'art. 27 della Costituzione, ha il compito di promuovere interventi finalizzati al reinserimento sociale della popolazione detenuta, nonché assicurare, ai sensi dell'art.1 dell'Ordinamento Penitenziario, il rispetto della dignità della persona che implica, tra l'altro, che ogni detenuto possa esercitare i diritti stabiliti dalle vigenti leggi dello Stato nelle forme previste;
- Che per permettere alla popolazione detenuta di esercitare i suddetti diritti è necessario fornire un'adeguata informazione ed eventualmente mettere in atto forme di sostegno che ne consentano la fruizione;
- Che l'Associazione "L'Altro Diritto" operante come Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze ha dato vita al Centro di Consulenza extragiudiziale, con lo scopo di informare i detenuti dei loro diritti e, eventualmente, aiutarli ad usufruirne in tutte le circostanze in cui non è indispensabile la mediazione di un avvocato attraverso l'attività di laureati, laureandi e professionisti in materie giuridiche;



Ministero della Giustizia

- Che il suddetto Centro di Consulenza extragiudiziale ha già in atto una collaborazione iniziata con l'istituto di Firenze Sollicciano e successivamente scaturita in una convenzione sottoscritta con il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana nell'anno 2005, estendendosi così a diversi istituti;

Considerato

- Che la collaborazione tra il Centro di Consulenza e il Provveditorato della Regione Toscana ha raggiunto l'obiettivo comune di attivare interventi integrati volti a favorire l'informazione e l'avvio di procedure per la fruizione da parte della popolazione detenuta dei diritti loro spettanti;
- Che si ritiene utile ampliare tale positiva esperienza affinché possa usufruire di tale opportunità una quota più consistente di popolazione detenuta;

SI CONVIENE

1. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (di seguito denominato DAP) si impegna a collaborare con il Centro di Consulenza Extragiudiziale dell'Associazione "L'Altro Diritto" (di seguito denominato Centro) per promuovere e favorire la presenza di volontari del Centro negli istituti penitenziari italiani ove è attiva una rappresentanza del Centro;
2. Il Centro si impegna ad assicurare la presenza dei suoi volontari presso le aree messe a disposizione negli Istituti, nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti interni agli istituti, sotto la diretta responsabilità del Direttore di Istituto, con il coordinamento operativo dell' Area pedagogica, con la quale gli interventi dovranno essere progettati, programmati, organizzati.



Ministero della Giustizia

Ambito di competenza

3. Gli operatori del Centro si rendono disponibili a fornire qualsiasi tipo di informazione giuridica che i detenuti degli istituti penitenziari richiedano o all'occorrenza a supportarli nella stesura di qualsiasi domanda, istanza o reclamo che questi vogliano indirizzare alla Magistratura e alla Direzione dell'istituto.
4. L'attività del Centro dovrà essere svolta in collaborazione con i vari Uffici dell'istituto e gli interventi del Centro non dovranno sovrapporsi a quelli di organi e figure istituzionali, né creare interferenze con i programmi trattamentali individuali previsti dall'art.13 O.P. Sono pertanto esclusi dalla consulenza, se non concordati con gli operatori dell'Area Educativa, contatti diretti con le comunità terapeutiche, SERT, cooperative, datori di lavoro, enti esterni, ecc.
5. Nel caso di richieste di informazioni da parte del detenuto in merito a istanze, autorizzazioni o altri procedimenti in corso nei suoi confronti, gli operatori del Centro contatteranno direttamente l'Ufficio Educatori dell'istituto per conoscere lo stato della procedura.
6. Gli operatori del Centro possono attivarsi al fine di far aver ai detenuti tutti i documenti che rientrano nel loro diritto, per consentire loro di accedere alle prestazioni sociali da cui non sono per legge esclusi, dandone avviso agli operatori del trattamento.

Modalità di espletamento dell'attività di consulenza

7. Il Centro svolgerà la propria attività all'interno degli istituti mediante l'accesso di un numero massimo di operatori volontari autorizzati ex art.17 legge 354/75, concordato con le Direzioni; tra questi è individuato per ogni



Ministero della Giustizia

istituto un responsabile degli interventi, che farà riferimento all'Area educativa per ogni eventuale problema che dovesse sorgere nello svolgimento dell'attività;

8. Il responsabile del gruppo di volontari firma, in qualità di rappresentante del Centro, un protocollo operativo con la Direzione dell'istituto contenente le modalità concrete di effettuazione della consulenza, che sarà fornita sulla base della domanda del detenuto ovvero su segnalazione degli operatori autorizzati. Il protocollo disciplina il numero dei volontari, gli accessi settimanali, i relativi orari e i locali assegnati per tale attività, nonché le modalità di raccordo con gli operatori penitenziari designati quali referenti dei vari uffici.
9. Per un buon espletamento del servizio ciascuna Direzione potrà autorizzare l'introduzione, durante la consulenza, del materiale giuridico da consultare, di archivi cartacei ed informatizzati e, seguendo le direttive ministeriali in materia, di un computer portatile per ogni coppia di operatori volontari, adottando i tipi di controllo che riterrà opportuni sul materiale introdotto in istituto e le informazioni raccolte.
10. Il Centro si impegna ad osservare scrupolosamente le direttive in materia di dati personali, nella gestione delle informazioni raccolte, e ad utilizzare i dati assunti durante i colloqui interni con i detenuti ai fini esclusivi della consulenza.
11. Sarà cura degli operatori del Centro che accedono in istituto di fornire all'Ufficio e agli operatori designati dalla Direzione, al termine dei colloqui, un elenco dei detenuti contattati al fine di consentire di monitorare l'attività del Centro.

Restrizioni e cautele da adottare nell'espletamento della consulenza

12. Nel contatto diretto con i detenuti gli operatori del Centro dovranno adeguatamente filtrare, richiedendo l'autorizzazione a soddisfarle, le richieste dei detenuti di contatti e comunicazioni con l'esterno, soprattutto per i soggetti giudicabili per i quali potrebbero essere previste specifiche limitazioni da parte



Ministero della Giustizia

dell'autorità giudiziaria. In nessun caso possono farsi latori di lettere o altri documenti che non siano espressamente autorizzati dalla Direzione.

13. Altrettanta cautela è richiesta nei casi di colloqui con soggetti affetti da problemi psichiatrici. A tal fine, non essendo possibile per motivi legati alla tutela della privacy, fornire preventivamente gli elenchi dei detenuti seguiti dagli psichiatri, sarà cura degli operatori dell'Area trattamentale, sulla base degli elenchi forniti dagli operatori del Centro, segnalare le situazioni che richiedono particolari cautele nell'intervento.

Attività di monitoraggio

14. Per un'efficace verifica e monitoraggio del servizio di consulenza il Centro si impegna a far pervenire al DAP – Direzione Generale Detenuti e Trattamento – Ufficio IV “Osservazione e Trattamento intramurale” – relazioni da parte dei referenti degli istituti sull'attività svolta, nonché una valutazione complessiva del Presidente del Centro. Si stabilisce inoltre che, qualora insorgano eventuali problematiche e/o sia necessario ridisegnare metodologie e contenuti degli interventi, potranno prevedersi incontri periodici presso il DAP.

Incompatibilità

15. I volontari del Centro, qualora si tratti di avvocati o patrocinanti avvocati, non possono essere incaricati come difensori da detenuti incontrati durante l'attività di volontariato. In caso contrario, stante il codice deontologico di riferimento del Centro, si procederà per la richiesta di revoca delle autorizzazioni di ammissione alle attività di volontariato ex art.17 dell'Ordinamento Penitenziario.



Ministero della Giustizia

Validità

16. La presente convenzione ha validità di due anni e si intende tacitamente rinnovata salvo esplicita dichiarazione di recesso di uno dei due stipulanti un mese prima della scadenza.

Roma, li. 19-05-010

PER IL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Cons. Santi CONSOLO

Santi Consolo

PER IL CENTRO DI CONSULENZA
EXTRAGIUDIZIALE "L'ALTRO DIRITTO"
IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Prof. Emilio SANTORO

Emilio Santoro